

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (pluripersonale)[0]
[0bis] [0tris] [0quater] [0sexies] [0septies]**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila<...>, il giorno <...> del mese di <...> in <...>, nel mio Studio in Via <...> avanti a me Dottor <...>, Notaio in <...> ed iscritto presso il Collegio Notarile di <...>, senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia fattavi, con il mio consenso, dagli infrascritti comparenti, sono comparsi i Signori:

- (dati anagrafici dei soci)

Detti comparenti, Cittadini Italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

Viene costituita tra essi comparenti una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione <...>.

ART.2

Il Capitale Sociale è di euro <...> diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del C.C.. [0octies]

Il venticinque per cento del capitale sociale è versato all'organo amministrativo nelle mani del nominando Presidente del CdA/Amministratore unico in data odierna tramite assegno circolare intestato alla costituenda società [0novies]. La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

ART.3

La Società è amministrata da <...> (indicare Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, i nomi degli amministratori e la durata della carica).

Gli eletti accettano le cariche e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

(nell'ipotesi di nomina del collegio sindacale, aggiungere: il controllo della società è affidato al collegio sindacale i cui componenti, per il primo triennio, sono nominati come segue: <...>; il compenso annuale dei sindaci effettivi viene predeterminato in euro <...> oppure secondo il tariffario dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili secondo il Decreto Ministeriale

2 settembre 2010 n. 169 [Oquinqies]; i componenti del collegio sindacale, qui presenti, accettano la nomina e dichiarano di essere regolarmente iscritti al registro dei revisori legali dei conti e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge).

ART.4

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre <...>.

ART.5

La sede della società è fissata nel Comune di <...>. Ai soli fini dell'articolo 111-ter disposizioni attuative C.C. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Via <...>, n. <...>.

ART.6

I componenti autorizzano l'organo amministrativo al compimento di tutte le pratiche necessarie per la regolare costituzione della Società, a norma della legge vigente, e ad apportare al presente atto costitutivo, tutte le modifiche, di carattere non sostanziale, che fossero richieste dalle competenti Autorità.

ART.7

L'importo globale approssimato delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta ad Euro <...>.

ART.8

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 (Denominazione sociale)

1.1. – E'costituita la società a responsabilità limitata denominata “<...> S.r.l.” [1]

Art. 2 (Oggetto sociale)

2.1. - La Società ha per oggetto le seguenti attività:

2.2 - La Società può compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché in via non prevalente e del tutto accessoria e

strumentale e, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari; può inoltre concedere fidejussioni e avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 3 (Sede della società)

3.1 - La Società ha sede nel Comune di <...>.

3.2. - L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al punto 3.1.

Art. 4 (Domicilio dei soci)

4.1. - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società o tra di loro, è quello indicato nel Libro Soci. I soci, qualora in possesso e se richiesto, devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o di indirizzo di posta elettronica da iscrivere a cura della società stessa nel Libro Soci.

4.2 – E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica.

Art. 5 (Durata della società)

5.1 – La durata della società è fissata al <...> e può essere prorogata con decisione dei soci da assumersi mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui al successivo art. 16.

(oppure)

5.1. – La durata della società è fissata fino al <...> e si intende prorogata a tempo indeterminato qualora alla scadenza sopra indicata i soci continuino a svolgere le operazioni sociali. In tal caso spetta a ciascuno di essi il diritto di recesso da esercitarsi in ogni momento con preavviso di <...> (da 180 giorni ad un anno) ai sensi del successivo art. 20.

(oppure)

5.1 - La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

5.2. - A ciascun socio spetta il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di <...> (da 180 giorni a un anno) in base alle modalità previste dal successivo art. 20.

Art. 6 (Capitale sociale e conferimenti)[2]

6.1 – Il capitale sociale è fissato in Euro <...> ed è sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- da <...> per una quota del <...>% pari a Euro <...>;

- da <...> per una quota del <...>% pari a Euro <...>;

- <...>.

6.2 – La quota sottoscritta da <...> (e da <...>) è liberata mediante conferimento in denaro; a tal fine il (ciascun) socio sottoscrittore dichiara di aver versato presso l’Agenzia <...> (della Banca <...>) la somma di Euro <...> corrispondente al venticinque per cento del conferimento in denaro e dunque pari a un quarto del capitale sottoscritto e presenta a me notaio regolare ricevuta della banca suddetta n. <...> recante la data del <...>. Tale ricevuta, previa lettura della stessa alle parti, viene per copia autentica allegata a questo atto sotto la lettera <...>.

Il residuo capitale sottoscritto sarà versato dai soci sottoscrittori nei termini e nei modi che saranno stabiliti dall’organo amministrativo.

I soci dichiarano inoltre di autorizzare il Signor <...> Amministratore unico (o disgiuntamente ciascun componente dell’organo amministrativo) a ritirare dall’Agenzia <...> della Banca <...> la somma di Euro <...> corrispondente all’importo del versamento effettuato non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione, rilasciandone quietanza liberatoria

(oppure)

6.2 - La quota sottoscritta da <...> (e da <...>) è liberata mediante conferimento in denaro; a garanzia dell’obbligo di versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro [3] pari a Euro <...>, il socio sottoscrittore (i soci sottoscrittori) presenta(no) a me Notaio polizza(e) [fideiussione(i) bancaria(e)] rilasciata(e) in data <...> e in data <...>, da <...> per un corrispondente ammontare. Tale(i) atto (i), previa lettura da me datane alle pari, viene (vengono) allegato(i) al presente atto per copia autentica sotto la lettera <...> (e la lettera <...>).

Il socio può sempre sostituire la polizza (la fideiussione bancaria) con il versamento del corrispondente importo in denaro. Tale adempimento è consentito anche quando, per qualsiasi motivo la polizza (fideiussione) venga a scadere o divenga inefficace.

Il residuo capitale sottoscritto sarà versato dai soci sottoscrittori nei termini e nei modi che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

(oppure)

- La quota sottoscritta da <...> è liberata mediante conferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile come di seguito descritto: <...>. A tale conferimento le parti attribuiscono il valore di Euro <...> pari al <...>% del capitale sociale. Il socio che conferisce l'immobile su indicato presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile in data <...> dal Sig. <...> (dalla società di revisione <...>) iscritto(a) al registro dei Revisori contabili al n. <...> (dalla società di revisione <...> iscritta all'albo speciale al n. <...>). Tale relazione, che attesta come il valore del bene conferito sia pari a Euro <...> corrispondente all'importo attribuito dalle parti ai fini della determinazione del capitale sociale, viene allegata in originale al presente atto sotto la lettera <...>.

(oppure)

6.2 - La quota sottoscritta da <...> è liberata mediante conferimento del complesso aziendale come di seguito descritto: <...>.

A tale conferimento le parti attribuiscono il valore di Euro <...> pari al <...>% del capitale sociale. Il socio che conferisce il complesso aziendale su indicato presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile in data <...> dal Sig. <...> (dalla società di revisione <...>) iscritto(a) al registro dei Revisori contabili al n. <...> (dalla società di revisione <...> iscritta all'albo speciale al n. <...>). Tale relazione, che attesta come il valore del bene conferito sia pari a Euro <...> corrispondente all'importo attribuito dalle parti ai fini della determinazione del capitale sociale, viene allegata in originale al presente atto sotto la lettera <...>.

(oppure)

6.2. - La quota sottoscritta da <...> è liberata mediante conferimento del credito in <...> pari a Euro <...> vantato dal socio sottoscrittore nei confronti di <...> a seguito di <...>. Il credito <...>.

La parte garantisce: a) di essere l'esclusivo titolare del credito, b) l'esistenza del credito, c) l'assenza di vincoli che ne impediscano la libera disponibilità (una volta venuto a scadenza), d) la solvenza del debitore ceduto ai sensi dell'art. 2255 del codice civile.

A tale conferimento le parti attribuiscono il valore di Euro <...> pari al <...>% del capitale sociale. Il socio che conferisce il credito su indicato presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile in data <...> dal Sig. <...> (dalla società di revisione <...>) iscritto(a) al registro dei Revisori contabili al n. <...> (dalla società di revisione <...> iscritta all'albo speciale al n. <...>). Tale relazione, che attesta come il valore del bene conferito sia pari a Euro <...> corrispondente all'importo attribuito dalle parti ai fini della determinazione del capitale sociale, viene allegata in originale al presente atto sotto la lettera <...>.

(oppure)

6.2 - La quota sottoscritta da <...> è liberata mediante conferimento di prestazione d'opera (o di servizio) a favore della società consistente in <...>.

A tale conferimento le parti attribuiscono il valore di Euro <...> pari al <...>% del capitale sociale.

L'assunzione dell'obbligo di eseguire l'opera (la prestazione) su indicata è garantita per l'ammontare di Euro <...> da polizza assicurativa (fideiussione bancaria) rilasciata da <...> in data <...> e che viene a me notaio esibita dal socio sottoscrittore. La polizza (fideiussione), previa lettura datane alle parti, è allegata in copia autentica al presente atto sotto la lettera <...>.

La polizza (la fideiussione) può essere sostituita in ogni momento con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Il socio che conferisce la prestazione su indicata presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile in data <...> dal Sig. <...> (società di revisione <...>) iscritto(a) al registro dei Revisori contabili al n. <...> (dalla società di revisione <...> iscritta all'albo speciale al n. <...>). Tale relazione, che attesta come il valore della prestazione oggetto del conferimento sia pari a Euro <...> corrispondente all'importo attribuito dalle parti ai fini della determinazione del capitale sociale, viene allegata in originale al presente atto sotto la lettera <...>.

Art. 7 (Aumento del capitale sociale)

7.1 - Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 16 o a seguito di decisione dell'organo amministrativo ai sensi del successivo art. 18.

7.2 - All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale per non più di <...> volta(e) in ciascun esercizio sociale per un ammontare massimo pari a Euro <...>. In tale caso, non è possibile escludere il diritto dei soci a sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, né è consentito assegnare ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti

(oppure)

7.2 - All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale per non più di <...> volta(e) in ciascun esercizio sociale per un ammontare massimo corrispondente a <...> volte il valore nominale del capitale sociale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. In tale circostanza, non è possibile escludere il diritto dei soci a sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, né è consentito assegnare ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

7.3 - La delibera dei soci o la decisione dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

7.4 - In caso di delibera assembleare o di decisione dell'organo amministrativo di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione).

I soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione, salvo che nel caso previsto dall'art. 2482 ter del codice civile. Se la delibera di aumento prevede che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del successivo art. 20.

Nella delibera assembleare o nella decisione di aumento del capitale sociale dell'organo amministrativo deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci;

tale termine non può mai essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione è effettuata a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci iscritti nel Libro Soci presso l'indirizzo ivi indicato alla data della delibera assembleare o della decisione assunta dall'organo amministrativo tramite raccomandata A.R.. La suddetta comunicazione può essere omessa se i soci tutti dichiarano, contestualmente alla delibera assembleare di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine di esercizio del relativo diritto di opzione; in questo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della delibera assembleare di aumento.

I soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate.

Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda e salvo quanto disposto dall'art. 2481bis comma 3 del codice civile per le sottoscrizioni parziali.

7.5 – A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La delibera assembleare o la decisione dell'organo amministrativo di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in assenza di indicazioni in merito il conferimento deve farsi in denaro.

7.6 – Se si conferiscono prestazioni d'opera o di servizi è indispensabile la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi. La polizza (la fideiussione) può essere sostituita in ogni momento con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Il socio che conferisce la prestazione su indicata presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da iscritto (o società di revisione iscritta) al registro dei Revisori contabili (da società di revisione iscritta all'albo speciale). In ogni caso, la polizza o la fideiussione può essere in qualsiasi momento sostituita dal socio con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

7.7. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la quota di ciascun socio resta immutata.

Art. 8 (Riduzione del capitale sociale)

8.1. - Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dall'art. 16.

8.2 - In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale stesso per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea dei soci, della documentazione indicata dall'art. 2482bis comma 2 del codice civile e precisamente della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio sindacale (del Revisore), se nominato.

Spetta comunque ai soci il diritto ad ottenere dalla società, nel periodo che intercorre dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia dei suddetti documenti.

Art. 9 (Finanziamenti dei soci) [6]

9.1 – Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti delle leggi vigenti, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, che non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico in base alla normativa bancaria e creditizia.

9.2 - Le somme versate dai soci in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o possono essere trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

9.3 – In caso di rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

Art. 10 (Partecipazioni e diritti sociali)

10.1 – La partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore a un Euro o a multipli di Euro <...>.

10.2 - E'possibile attribuire partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Tuttavia, in assenza di specifica decisione dell'assemblea dei soci, le partecipazioni dei soci si intendono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

10.3 – I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

(oppure)

10.3 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, ad esclusione dei diritti indicati al successivo punto 10.4.

10.4 - Al socio <...> spetta in via esclusiva il diritto di nominare n. <...> componente(i) dell'organo amministrativo.

Al socio <...> spetta in sede di distribuzione degli utili, il diritto alla percezione di una quota rispettivamente pari al <...>% degli utili distribuibili, oltre all'ammontare di utili proporzionale alla propria quota di partecipazione, sul residuo importo degli utili distribuibili.

10.5 - I diritti indicati al precedente punto 10.4 possono essere modificati tramite delibera assembleare dei soci da assumere con il consenso unanime dei soci.

(oppure)

10.5 - I diritti indicati al precedente punto 10.4 possono essere modificati tramite delibera assembleare dei soci da assumere con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno <...> del capitale sociale. In questo caso il socio dei cui diritti si tratta può esercitare il recesso ai sensi del successivo art. 20.

10.6 - I diritti indicati al punto 10.4 cessano dal momento in cui il socio al quale sono riconosciuti perde la qualità di socio per morte, recesso, esclusione o cessione della partecipazione o riduce la partecipazione ovvero cessa di svolgere prestazioni lavorative a favore e nei confronti della società, ad esclusione di quelle relative alle cariche di amministratore e di sindaco.

Art. 11 (Contitolarità, pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni)

11.1 - In caso di contitolarità di una partecipazione, i diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 del codice civile.

11.2 - Nell'ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni trova applicazione l'art. 2352 del codice civile.

Art. 12 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi) [4]

12.1. - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. Per trasferimento si intende la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione ed in genere ogni altro negozio che dia luogo al trasferimento oneroso o gratuito della partecipazione sociale.

(oppure)

12.1 – Le partecipazioni sociali sono intrasferibili per atto tra vivi.

(oppure)

12.1 – Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo per donazione.

(oppure)

12.1. – Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi solo a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta. Per trasferimento si intende la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione ed in genere ogni altro negozio che dia luogo al trasferimento oneroso o gratuito della partecipazione sociale.

(oppure)

12.1 - Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo per donazione a favore del coniuge e di discendenti in linea retta (oppure dei parenti entro il terzo grado, degli affini entro il <...> grado).

(oppure)

12.1. - Le partecipazioni dei soci che hanno effettuato conferimenti di opere o servizi sono intrasferibili per atto tra vivi.

(oppure)

12.1 – Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi solo a favore di soggetti aventi i seguenti requisiti: <...> .

(oppure)

12.1 – Le partecipazioni sociali sono intrasferibili per atto tra vivi per cinque anni dalla costituzione della società (dalla modifica dell'atto costitutivo).

(oppure)

12.1 - Le partecipazioni sono intrasferibili per cinque anni dalla costituzione della società, salvo proroga che potrà essere deliberata da tanti soci che rappresentano <...> del capitale sociale (o deliberata dai soci all'unanimità).

(oppure)

12.1. - Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi solo tra soci.

(oppure)

12.1 - Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi solo a favore del socio X e del socio Y.

(oppure)

12.1. - Le partecipazioni sociali dei signori X e Y sono intrasferibili per atto tra vivi; quelle degli altri soci sono liberamente trasferibili.

(oppure)

12.1. - Ciascun socio può trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla società; in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di trasferirla agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

- a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;
- b) l'organo amministrativo, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci;
- c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;
- d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci, tramite lettera raccomandata A.R., nei <...> giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

- e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;
- f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;
- g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;
- h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi <...> giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- i) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente; se uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e secondo le modalità sopra indicate l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ritenga eccessivo il prezzo, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra il socio offerente e il socio che ha esercitato il diritto di prelazione. Qualora le parti non si accordassero entro <...> giorni successivi alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del tribunale su domanda della parte più diligente. In sede di valutazione del prezzo della partecipazione, l'esperto dovrà tener conto delle seguenti circostanze: <...>;
- j) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;
- k) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione previsto all'art. 7.4;
- l) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione indicato al precedente art. 7.4 può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci;
- m) in caso di intestazione della partecipazione a società fiduciaria e di reintestazione non si applicano le formalità ora indicate.

(oppure)

12.1. - Ciascun socio può trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla società; in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di trasferirla agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento della partecipazione a favore del coniuge o di discendenti in linea retta.

Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

- a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;
- b) l'organo amministrativo, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci;
- c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione dell'esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;
- d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci, tramite lettera raccomandata A.R., nei <...> giorni successivi alla scadenza del termine indicato al la lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);
- e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

- f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;
- g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;
- h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi <...> giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- i) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente; se uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e secondo le modalità sopra indicate l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ritenga eccessivo il prezzo, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra il socio offerente e il socio che ha esercitato il diritto di prelazione. Qualora le parti non si accordassero entro <...> giorni successivi alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del tribunale su domanda della parte più diligente. In sede di valutazione del prezzo della partecipazione, l'esperto dovrà tener conto delle seguenti circostanze: <...>;
- j) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;
- k) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione previsto all'art. 7.4;
- l) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione indicato al precedente art. 7.4 può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione o il diritto di opzione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci;
- m) in caso di intestazione della partecipazione a società fiduciaria e di reintestazione non si applicano le formalità ora indicate.

(oppure)

12.1 - Ciascun socio può trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla società; in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intende cedere la propria partecipazione ha

l'obbligo di trasferirla agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento della partecipazione a favore del coniuge o di discendenti in linea retta.

Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

- a) Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;
- b) l'organo amministrativo, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci;
- c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;
- d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci, tramite lettera raccomandata A.R., nei <...> giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);
- e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;
- f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;
- g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente; se uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e secondo le modalità sopra indicate l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ritenga eccessivo il prezzo, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra il socio offerente e il socio che ha esercitato il diritto di prelazione. Qualora le parti non si accordassero entro <...> giorni successivi alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del tribunale su domanda della parte più diligente. In sede di valutazione del prezzo della partecipazione, l'esperto dovrà tener conto delle seguenti circostanze: <...>;

i) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;

j) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione previsto all'art. 7.4;

k) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione indicato al precedente art. 7.4 può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione o il diritto di opzione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci;

l) in caso di intestazione della partecipazione a società fiduciaria e di reintestazione non si applicano le formalità ora indicate.

Qualora nessuno abbia esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento della partecipazione è sottoposto al gradimento di <...>.

A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta a <...> tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale siano contenuti le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire.

<...> decide senza obbligo di motivazione. La decisione deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi <...> dal ricevimento della proposta di trasferimento; in assenza di risposta nel termine suddetto il gradimento si intende concesso e il socio potrà trasferire la sua partecipazione al soggetto indicato nella proposta di trasferimento.

(oppure)

12.1 - Il trasferimento della partecipazione sociale, anche a favore di altri soci, è sottoposto al gradimento di <...>.

A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta a <...> tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale siano contenute le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire.

<...> decide senza obbligo di motivazione. La decisione deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi <...> dal ricevimento della proposta di trasferimento; in assenza di risposta nel termine suddetto il gradimento si intende concesso e il socio potrà trasferire la sua partecipazione al soggetto indicato nella proposta di trasferimento.

(oppure)

12.1 - Il trasferimento della partecipazione a terzi è subordinato al gradimento che deve essere espresso da <...>.

A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta a <...> tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale siano contenute le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire.

<...> decide senza obbligo di motivazione. La decisione deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi <...> dal ricevimento della proposta di trasferimento; in assenza di risposta nel termine suddetto il gradimento si intende concesso e il socio potrà trasferire la sua partecipazione al soggetto indicato nella proposta di trasferimento .

In caso di gradimento comunque affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

a) Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo

presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

b) l'organo amministrativo, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci;

c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;

d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci, tramite lettera raccomandata A.R., nei <...> giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi <...> giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

i) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente; se uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e secondo le modalità sopra indicate l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ritenga eccessivo il prezzo, il prezzo della cessione sarà determinato di comune

accordo tra il socio offerente e il socio che ha esercitato il diritto di prelazione. Qualora le parti non si accordassero entro <...> giorni successivi alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del tribunale su domanda della parte più diligente. In sede di valutazione del prezzo della partecipazione, l'esperto dovrà tener conto delle seguenti circostanze: <...>;

j) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;

k) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione previsto all'art. 7.4;

l) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione indicato al precedente art. 7.4 può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione o il diritto di opzione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

(oppure)

12.1. - Il trasferimento della partecipazione a terzi è subordinato al gradimento che deve essere espresso da <...>.

A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta a <...> tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale siano contenuti le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire.

<...> può opporsi al trasferimento solo nei confronti di persone determinate.

<...> deve indicare i motivi per quali è negato il gradimento. La decisione deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi <...> dal ricevimento della proposta di trasferimento; in assenza di risposta nel termine suddetto il gradimento si intende concesso e il socio potrà trasferire la sua partecipazione al soggetto indicato nella proposta di trasferimento.

In caso di gradimento comunque affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

- a) Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;
- b) l'organo amministrativo, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci;
- c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi <...> giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;
- d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci, tramite lettera raccomandata A.R., nei <...> giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);
- e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;
- f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;
- g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;
- h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita;
- i) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente; se uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e secondo le modalità sopra indicate l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ritenga eccessivo il prezzo, il prezzo della cessione sarà determinato di comune

accordo tra il socio offerente e il socio che ha esercitato il diritto di prelazione. Qualora le parti non si accordassero entro <...> giorni successivi alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del tribunale su domanda della parte più diligente. In sede di valutazione del prezzo della partecipazione, l'esperto dovrà tener conto delle seguenti circostanze: <...>;

j) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;

k) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione previsto all'art. 7.4;

l) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione indicato al precedente art. 7.4 può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

(oppure)

12.1. - Il trasferimento della partecipazione a terzi è subordinato al gradimento che deve essere espresso da <...>.

<...> può opporsi al trasferimento solo nei confronti di persone determinate.

A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta a <...> tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale siano contenute le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire.

<...> deve indicare i motivi per quali è negato il gradimento. La decisione deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi <...> dal ricevimento della proposta di trasferimento; in assenza di risposta nel termine suddetto il gradimento è inteso concesso e il socio potrà trasferire la sua partecipazione al soggetto indicato nella proposta di trasferimento.

Il gradimento non è richiesto nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge, dei discendenti in linea retta o di terzi aventi i seguenti requisiti: <...>

(oppure)

12.1. - Il trasferimento della partecipazione a terzi è subordinato al gradimento che deve essere espresso da <...>.

<...> decide senza obbligo di motivazione. La decisione deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi <...> dal ricevimento della proposta di trasferimento; in assenza di risposta nel termine suddetto il gradimento è inteso concesso e il socio potrà trasferire la sua partecipazione al soggetto indicato nella proposta di trasferimento.

Il gradimento non è richiesto nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge, dei discendenti in linea retta o di terzi aventi i seguenti requisiti: <...>

(oppure)

12.1. - Il trasferimento della partecipazione a terzi è subordinato al gradimento che deve essere espresso da <...> .

Il gradimento potrà essere negato solo se l'acquirente non presenta i seguenti requisiti: <...> e non offre garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o essere in conflitto con la società o con gli altri soci.

Art. 13 (Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte)[5]

13.1 – Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

(oppure)

- Le partecipazioni sociali sono intransferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere la liquidazione della partecipazione ereditata.

(oppure)

13.1 – Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo per successione a causa di morte. Ciascuno degli eredi può richiedere la liquidazione della partecipazione da lui ereditata.

(oppure)

13.1 - Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte. Ciascun socio, tuttavia, può acquistare la quota sulla base del valore che esse avevano al momento della morte, con

dichiarazione resa entro tre mesi dal decesso. Qualora più soci esercitino questa facoltà, la quota del defunto si accresce tra loro in proporzione alle quote possedute.

(oppure)

13.1 - Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte solo a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta.

(oppure)

13.1 - Le partecipazioni dei soci che hanno effettuato conferimenti di opere o servizi sono intrasferibili per causa di morte. Resta salvo il diritto dell'erede del socio defunto alla liquidazione della partecipazione ereditata.

(oppure)

13.1 - Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo a favore di soggetti aventi i seguenti requisiti: <...>.

Resta salvo il diritto dell'erede del socio defunto che non possedesse i predetti requisiti alla liquidazione della partecipazione ereditata.

(oppure)

13.1 - Le partecipazioni dei signori X e Y sono intrasferibili per causa di morte; quelle degli altri soci sono liberamente trasferibili. Resta salvo il diritto dell'erede del soci defunti X e Y alla liquidazione della partecipazione ereditata.

(oppure)

13.1 - In caso di trasferimento della partecipazione a causa di morte, gli altri soci hanno diritto di prelazione, da esercitarsi con le seguenti modalità: <...>.

Gli eredi e i legatari del socio defunto potranno essere iscritti nel Libro dei soci solo dopo che si è esaurita negativamente la procedura prevista per l'esercizio della prelazione.

Resta salvo il diritto dell'erede del socio defunto, nel caso in cui la procedura stabilita per l'esercizio della prelazione andasse a buon fine, alla liquidazione della partecipazione ereditata.

(oppure)

13.1 - Il trasferimento della partecipazione a causa di morte è sottoposto al gradimento espresso da <...> sulla base delle modalità di seguito indicate: <...>.

Gli eredi e i legatari del socio defunto possono essere iscritti nel libro soci solo dopo che è stato espresso il gradimento nei loro confronti.

In caso di diniego di gradimento, resta salvo il diritto dell'erede del socio defunto alla liquidazione della quota ereditata.

Art. 14 (Decisioni dei soci)

14.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno degli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d) le modifiche del presente atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482-ter del codice civile.

Con riferimento alla gestione della società competono ai soci i poteri indicati al successivo art. 18.

14.3 - Non possono partecipare alle decisioni dei soci, sia nelle forme previste dal successivo art. 15 che nelle forme indicate dal successivo art. 16, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14.4 – Non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dei soci nel caso di acquisto contemplato dal secondo comma dell'art. 2465 del codice civile.

Art. 15 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto)

15.1 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 del codice civile, le decisioni dei soci si adottano mediante delibera assembleare o tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

(oppure)

15.1 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 del codice civile e dal successivo art. 16, le sole decisioni dei soci relative a <...> possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.2 – Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

(oppure)

15.2 - Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il <...> del capitale sociale.

15.3 - Nel caso si scelga la forma della consultazione scritta si deve redigere a cura dell'organo amministrativo apposito documento scritto, dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione
- la menzione del parere del Collegio sindacale (del Revisore), ove nominato
- l'indicazione dei soci consenzienti
- l'indicazione dei soci astenuti o contrari e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro astensione o contrarietà
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Al documento scritto recante le indicazioni suddette deve essere allegata la seguente documentazione in modo che i soci possano prenderne visione: <...>.

La decisione assunta dai soci con le relative menzioni deve essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre <...> giorni dall'adozione della stessa. La corrispondenza della trascrizione alla decisione adottata deve essere verificata da un Amministratore e da almeno un socio che a tal fine appongono la loro firma autografa in calce alla

trascrizione stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società.

In luogo di un apposito autonomo documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni può essere scritta direttamente nel Libro delle decisioni dei soci contestualmente all'assunzione della stessa. In tal caso non necessita la verifica dell'Amministratore e di almeno un socio.

In ogni caso di decisione adottata tramite consultazione scritta, la sottoscrizione del socio è effettuata con firma autografa.

15.4 – Se la decisione viene assunta previo consenso dei soci espresso per iscritto deve essere redatto a cura dell'organo amministrativo un apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale (del Revisore) ove nominato.

Copia di tale documento, con gli eventuali allegati, deve essere trasmesso a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci, i quali entro i <...> giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione del socio e la sottoscrizione dello stesso. Se ritenuto opportuno il socio può motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione da parte del socio entro il termine suddetto equivale a <...>.

La trasmissione prevista nel precedente comma può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi <...>. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica le trasmissioni ai soci devono essere eseguite al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dai soci stessi alla società e che risulta dal Libro soci.

Ai fini della decisione dei soci assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione del socio è considerata valida se viene rilasciata in forma <...>.

L'organo amministrativo riporta sul Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre ... giorni dall'assunzione della decisione l'indicazione:

- dell'avvenuta trasmissione ai soci di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti,
- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascuno dei soci
- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun socio alla società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione
- delle sottoscrizioni effettuate
- delle risultanze del voto.

La corrispondenza dell'attestazione riportata nel Libro delle decisioni dei soci alla decisione assunta è verificata da un amministratore e da almeno un socio che a tal fine provvedono ad apporre la loro firma autografa in calce all'attestazione stessa. La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della società.

15.5 – Compete ai soci il diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

15.6 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale.

Art. 16 (Decisioni dei soci tramite assemblea)[7]

16.1 - Le decisioni dei soci si adottano mediante delibera assembleare

(oppure)

16.1 - Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15, in tutti i casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

16.2 - L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in <...>.

16.3 – L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo (o da uno dei suoi componenti) con avviso spedito almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea tramite lettera raccomandata, ovvero, in caso di urgenza valutata dallo stesso organo amministrativo, con avviso trasmesso mediante telegramma o fax o posta elettronica almeno <...> giorni liberi prima di quello

fissato per l'assemblea. In caso di convocazione tramite fax o posta elettronica, l'avviso viene spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica del socio da questi espressamente comunicato alla società e che risulta dal Libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 - Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. In ogni caso, anche in seconda convocazione si adottano le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

16.5 – L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Gli amministratori e i sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi presso la società, nella quale attestano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non volersi opporre alla trattazione dei medesimi.

16.6 – L'assemblea è presieduta da <...> ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti in caso di assenza o di impedimento di questi.

L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

16.7 – Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.8 – Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel Libro dei soci.

16.9 – Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta da <...>. La delega deve essere conservata agli atti della società e non può essere rilasciata con il

nome del rappresentante in bianco. La delega che viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La delega non può essere rilasciata a <...>.

16.10 – L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti al precedente punto 14.2 alle lettere d) ed e), l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano salve le altre disposizioni del presente atto costitutivo che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il voto deve essere palese.

(oppure)

16.10 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano il <...> del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il <...> del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente atto costitutivo che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il voto deve essere palese.

(oppure)

16.10 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano il <...> del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il <...> del capitale sociale. Nei casi previsti al precedente punto 14.2 alle lettere d) ed e), l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il <...> del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il <...> del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente atto costitutivo che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il voto deve essere palese.

16.11 - Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto e trascritto nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre <...> giorni dalla data della delibera.

16.12 - L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario

b) il Presidente dell'assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo

c) il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione

d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'assemblea.

Art. 17 - (Titoli di debito)

17.1 - La società può emettere titoli di debito in base alla vigente normativa. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo (dai soci in assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 16)

17.2 - La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente <...>.

17.3 - I possessori di titoli assumono le loro decisioni con la maggioranza del <...> determinata sulla base del valore nominale dei titoli stessi. E' comunque garantita la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli; la decisione finale deve risultare da documento scritto. Nello specifico, i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- <...>

- <...>

Art. 18 (Amministrazione della società)[8]

18.1 – La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di <...> componenti o da <...> Amministratori con i poteri (congiunti e/o disgiunti) indicati al successivo punto 18.8.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

(oppure)

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno in via <...> la rappresentanza generale della società.

(oppure)

In caso di nomina di più amministratori, questi hanno la rappresentanza generale della società in via congiunta o disgiunta in base alle modalità di svolgimento dei poteri di amministrazione indicate nell'atto di nomina ai sensi del successivo comma 18.8.

18.2 - Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

18.3 - Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E'ammessa la rieleggibilità.

La cessazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione o degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

(oppure)

18.3 - Gli amministratori sono eletti dall'assemblea e restano in carica fino a revoca o a dimissioni. E'ammessa la revoca senza alcun obbligo di motivazione; gli amministratori revocati non hanno alcun diritto al risarcimento dei danni (54). E'consentita la rieleggibilità.

18.4 – Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo nomina fra i suoi componenti un Presidente e un Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione

determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

18.5 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale (Revisore), se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

(oppure)

18.5 – Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualsiasi causa anche uno solo dei Consiglieri di amministrazione decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora siano stati eletti più amministratori con i poteri indicati al successivo comma 18.8, se per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri amministratori. In tali casi trova applicazione il successivo comma.

18.6 - Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio o degli amministratori deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale se nominato; tale Collegio può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In mancanza del Collegio sindacale, spetta ai soci con delibera assembleare procedere con urgenza alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto, l'Amministratore unico decaduto o gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

18.7 – All'organo amministrativo è attribuita la gestione della società; a tal fine l'organo amministrativo può compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quei soli atti e operazioni che la legge riserva espressamente ai soci.

La nomina di direttori, procuratori e institori compete all'organo amministrativo.

(oppure)

18.7 - Ai soci e all'organo amministrativo è attribuita la gestione della società. Fatte salve le disposizioni di legge, ai soci competono anche i seguenti atti e operazioni:

<...>.

<...>.

- la nomina di direttori, procuratori e institori

<...>.

Spettano all'organo amministrativo tutti gli altri atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

(oppure)

18.7 – La gestione della società è attribuita all'organo amministrativo; a tal fine tale organo può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge riserva espressamente ai soci. In ogni caso è richiesta la preventiva autorizzazione dei soci, che decideranno ai sensi dell'art. 14 con le maggioranze previste dagli art. 15 e 16 a seconda dei casi, per il compimento dei seguenti atti:

<...>

- la nomina di direttori, procuratori e institori

<...>

<...>.

Il compimento di uno degli atti indicati in assenza della preventiva e obbligatoria autorizzazione dei soci dà luogo a responsabilità degli amministratori e rappresenta giusta causa per la loro revoca.

18.8 – Se sono nominati più Amministratori essi hanno poteri congiunti da esercitarsi con la maggioranza indicata al successivo comma 18.14.

(oppure)

18.8 - Se sono nominati più Amministratori essi hanno poteri disgiunti.

(oppure)

18.8 - Se sono nominati più Amministratori, essi hanno poteri congiunti e disgiunti. Hanno poteri congiunti con riferimento ai seguenti atti e operazioni:

<...>

<...>

<...>.

Con riferimento a tutti gli altri atti e operazioni hanno poteri disgiunti.

(oppure)

18.8 – Se sono nominati più Amministratori, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti loro nell'atto di nomina sia in via congiunta, da esercitarsi a maggioranza ai sensi del successivo comma 18.14, che in via disgiunta.

In assenza, nell'atto di nomina, di alcuna indicazione circa lo svolgimento dei suddetti poteri, questi si intendono attribuiti agli amministratori in via <...>.

18.9 – Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, è attribuito un compenso per ciascun esercizio determinato dai soci con delibera assembleare. Nel rispetto delle leggi vigenti, il compenso può anche essere determinato secondo forme diverse da quelle in denaro.

Se la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche è determinata dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio sindacale (Revisore) se nominato. I soci possono anche fissare con delibera assembleare un ammontare complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Hanno inoltre la facoltà di attribuire all'organo amministrativo il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato da realizzare mediante accantonamenti in ogni esercizio di durata della carica ovvero mediante polizza assicurativa.

18.10 – Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni di tale organo possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso per iscritto oppure con delibera collegiale. Tuttavia, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni deve essere assunta con delibera collegiale del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

18.11 – Nel caso si scelga la forma della consultazione scritta si deve redigere apposito documento scritto da parte dell'amministratore proponente, dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto, le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni da richiedere
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale (del Revisore), ove nominato
- l'indicazione degli amministratori consenzienti in via verbale
- l'indicazione degli amministratori astenuti o contrari in via verbale e su richiesta degli stessi
- l'indicazione del motivo della loro astensione o contrarietà
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Al documento deve essere allegato l'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato, in modo che gli amministratori possano prenderne visione.

La decisione assunta dagli amministratori con le relative menzioni deve essere trascritta a cura dello stesso organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli amministratori entro e non oltre <...> giorni dall'adozione della stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società.

In luogo di un apposito autonomo documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli amministratori contestualmente all'assunzione della stessa.

In ogni caso di decisione adottata tramite consultazione scritta, la sottoscrizione dell'amministratore è effettuata con firma autografa.

18.12 - Se la decisione viene assunta previo consenso degli amministratori espresso per iscritto deve essere redatto un apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni da richiedere
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale (del Revisore) ove nominato.

Copia di tale documento, con gli eventuali allegati, è trasmesso a cura dell'organo amministrativo a tutti gli amministratori, i quali entro i <...> giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla società specifica dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione dell'amministratore e la sottoscrizione dello stesso. Se ritenuto opportuno

l'amministratore può motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a <...>.

La trasmissione prevista nel precedente comma può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi <...>. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica le trasmissioni agli amministratori devono essere eseguite al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Ai fini della decisione degli amministratori assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione dell'amministratore è considerata valida se rilasciata in forma <...>.

L'organo amministrativo riporta sul Libro delle decisioni degli amministratori l'indicazione: dell'avvenuta trasmissione agli amministratori di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti,

- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascun amministratore
- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun amministratore alla società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione
- delle sottoscrizioni effettuate
- delle risultanze del voto.

La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della società.

18.13 – In caso di deliberazione collegiale, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno <...> giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno un giorno libero prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove purché in <...>.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario
- b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo
- c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione
- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

Le deliberazioni in forma collegiale sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di astensione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi <...> giorni nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

18.14 – Se sono nominati più amministratori con poteri congiunti, le loro decisioni devono adottarsi mediante delibera. A tal fine, l'amministratore più anziano d'età convoca gli altri amministratori. La

delibera è validamente assunta se riporta la maggioranza del <...>% dei voti degli amministratori in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Con riferimento:

- alle modalità e al luogo di convocazione della riunione
- allo svolgimento della riunione in assenza di convocazione formale
- allo svolgimento della riunione in audio/video conferenza trovano applicazione, se compatibili, le disposizioni indicate nel precedente comma 18.13.

Le delibere assunte devono risultare da verbale sottoscritto da almeno un Amministratore; in ogni caso, il verbale deve poi essere trascritto entro i successivi <...> giorni nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

18.15 - L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della società ai sensi dell'art. 2476 del codice civile.

(oppure)

18.15 - L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società.

(oppure)

18.15 – L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della società purché vi consenta una maggioranza di soci rappresentante almeno il <...>% del capitale sociale.

(oppure)

18.15 – L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della società purché vi consenta una maggioranza di soci rappresentante almeno il <...>% del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il <...>% del capitale sociale.

Art. 19 (Organo di controllo o Revisore)

19.1 – Per il controllo legale dei conti, qualora non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di controllo o del Revisore, i soci possono nominare in via alternativa:

- l'Organo di controllo

- il Revisore

(oppure)

19.1 – I soci nominano l'Organo di controllo o il Revisore nei soli casi in cui tale organo è obbligatorio per legge.

19.2 - Alla nomina dell'Organo di controllo o del Revisore i soci provvedono mediante delibera assembleare da assumere con le maggioranze previste all'art. 16 o mediante consultazione scritta o previo consenso espresso per iscritto ai sensi del precedente art. 15.

19.3 – L'Organo di controllo si compone di un solo membro effettivo, socio o non socio, iscritto al registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 2397 comma 2. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito. Il sindaco è rieleggibile.

I soci possono prevedere la nomina dell'Organo di controllo in forma collegiale, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, in luogo di quello monocratico [8bis].

19.4 – Non possono essere nominati sindaci e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 del codice civile.

19.5 –L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri contemplati dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile; si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2406 e 2407 del codice civile. Inoltre, deve esercitare la revisione legale dei conti, se all'atto della nomina, gli venga conferito anche tale incarico.

Il Revisore ha il dovere di svolgere la revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

19.6 – Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della loro nomina con delibera assembleare da parte dei soci per l'intero periodo del loro incarico.

19.7 - L'Organo di controllo, quando in forma collegiale, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni dell'Organo di controllo o del Revisore deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo o del Revisore entro i successivi <...> giorni e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

19.8 – L’Organo di controllo o il Revisore deve riunirsi presso <...> almeno ogni novanta giorni. Per la convocazione dell’Organo di controllo si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione come precisato al precedente articolo 18.13. In tal caso le parole ivi riportate “Libro delle decisioni degli Amministratori” devono intendersi sostituite dalle seguenti “Libro delle decisioni dell’Organo di controllo”. Sono comunque valide le riunioni dell’Organo di controllo e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze dell’Organo di controllo possono essere tenute anche in audio/video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti nonché di regolare lo svolgimento della riunione
- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l’andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

19.9 – In caso di nomina obbligatoria dell’Organo di controllo, l’incarico della revisione legale dei conti, anziché essere conferito all’Organo di controllo stesso, può essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

19.10 - Alla nomina del Revisore legale o alla società di revisione legale, su proposta motivata dell’organo di controllo, i soci provvedono mediante delibera assembleare da assumere con le maggioranze previste all’art. 16 o mediante consultazione scritta o previo consenso espresso per iscritto ai sensi del precedente art. 15, determinandone anche il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante lo stesso [9].

19.11 – Per tutto quanto non contemplato nel presente atto costitutivo trovano applicazione in merito al revisore legale le disposizioni previste per le società per azioni.

Art. 20 (Recesso del socio)

20.1 - Il diritto di recesso compete al socio in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente atto costitutivo.

20.2 – Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

20.3 – I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2473, comma 3 del codice civile.

20.4 – Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso stesso effettuata alla società e può anche avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2473 comma del codice civile.

20.5 – Nel caso in cui, a seguito del rimborso della quota del socio receduto effettuato dalla società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione del rimborso, dovranno procedere proporzionalmente alle quote di partecipazione ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo legale ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 21 (Esclusione del socio per giusta causa)

21.1 - E' escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466, terzo comma del codice civile.

E'(Non è) consentita la vendita all'incanto della quota del socio moroso.

Il socio può essere escluso per giusta causa anche nei seguenti casi:

- qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva

- quando il socio sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporale dai pubblici uffici

<...>

<...>

21.2 - L'esclusione del socio è approvata dall'assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi del precedente art. 16.

21.3 - Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

21.4 - La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine il socio escluso può attivare formalmente l'arbitro di cui al successivo art. 25 relativo alla clausola compromissoria affinché si pronunci in merito all'esclusione. Il ricorso all'arbitro sospende (non sospende) gli effetti della delibera di esclusione. Se la società è costituita da due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'arbitro di cui al successivo art. 25 su domanda dell'altro socio.

(oppure)

21.4 - La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine il socio escluso può proporre opposizione al tribunale competente affinché si pronunci in merito all'esclusione. La proposizione dell'opposizione sospende (non sospende) gli effetti della delibera di esclusione. Se la società è costituita da due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su istanza dell'altro socio.

21.5 - Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 22 (Bilancio)

22.1 – Gli esercizi sociali si chiudono al <...> di ogni anno. Il primo esercizio chiude al <...>.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio che va presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura stessa e approvato con decisione dei soci entro i successivi quindici giorni.

22.2 - Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è possibile presentare ai soci il bilancio entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e approvarlo con decisione dei soci nei successivi quindici giorni. In questo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

Art. 23 (Utili)

23.1 - Una somma corrispondente al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio deve essere sempre destinata a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La residua parte degli utili netti va ripartita tra i soci, salvo diversa scelta in sede di delibera assembleare.

23.2 – La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

23.3 – Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 24 (Scioglimento e liquidazione)

24.1 - La società si scioglie per le cause di legge nonché in caso di <...>.

24.2 In caso di scioglimento anticipato volontario o di causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 del codice civile o disposta da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dal precedente art. 16:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In assenza di disposizioni circa i poteri dei liquidatori trova applicazione il primo comma dell'art. 2489 del codice civile.

Art. 25 (Clausola compromissoria)

25.1 - Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promossa nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è decisa da un arbitro nominato (da un Collegio arbitrale composto di <...> arbitri tutti nominati) da <...> entro <...> giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. In caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del circondario ove la società ha la sede legale. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie per le quali la legge contempla l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

25.2 – In caso di Collegio arbitrale, gli arbitri così designati nominano il presidente.

L'arbitro (Il Collegio arbitrale) decide entro <...> giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti come arbitro irrituale con esenzione da ogni formalità di procedura nonché dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano in ogni caso gli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/203.

25.3 - L'arbitro (Il Collegio arbitrale) decide le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato o chi delle parti deve addossarsi l'intero costo.

25.4 - Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, nei successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso in base al precedente art. 20.

Art. 26 (Società unipersonale)

26.1 – Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, sempre che esse non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e siano compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 27 (Spese)

27.1 – Tutte le spese del presente atto e quelle ad esso conseguenti, di importo approssimativo di Euro <...> sono a carico della società.

Art. 28 (Libro soci volontario)

28.1 - Il libro soci indicato nel presente atto costitutivo, è un libro soci volontario.

Gli effetti delle annotazioni sul libro soci volontario sono quelli indicati nel presente atto costitutivo.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Art. 29. (Normativa applicabile)

29.1 - Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.